



COMUNE di GAVARDO
Provincia di Brescia

Allegato “B”
Testo coordinato con le modifiche

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 128 del 15 dicembre 2009
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 1° marzo 2010 al 16 marzo 2010

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 -Finalità.
- Art. 2 -Oggetto e applicazione.
- Art. 3- Ordinanze
- Art. 4 -Vigilanza.
- Art. 5 -Definizioni.
- Art. 6 -Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.

TITOLO II -SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.

SEZIONE I -DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

- Art. 7 - Comportamenti vietati.
- Art. 7 bis – Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
- Art. 8 - Altre attività vietate.
- Art. 9 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art. 10- Obblighi in caso di nevicate.
- Art. 11 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

- Art.12 – Manutenzione delle facciate degli edifici.
- Art.13 – Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.
- Art.14 – Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.
- Art.15 – Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.
- Art.16 – Esalazioni moleste, pericolo di incendi.
- Art.17 – Utilizzo di fiamme libere
- Art 18 – Pozzi, cisterne e simili
- Art.19 - Ponteggi
- Art.20 - Divieto di getto di materiale
- Art.21 - Luminarie ed addobbi luminosi
- Art.22- Sostanze combustibili, infiammabili ed esplosive
- Art.23 – Trasporto di oggetti ingombranti e/o pericolosi

SEZIONE III – SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 24 disposizioni generali
- Art. 25. Materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi custoditi presso le abitazioni
- Art. 26. - Impianti
- Art. 27 – manutenzione delle canne fumarie
- Art. 28 – veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL)
- Art. 29 - impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - metano
- Art. 30 - impianti a gas per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione; gas di petrolio liquefatto (GPL) contenuto in serbatoi
- Art. 31 - impianti a gas per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione; gas di petrolio liquefatto (GPL) contenuto in bombole
- Art. 32 - corretta installazione degli apparecchi utilizzatori di gas combustibile.
- Art. 33 - Fughe di gas

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.34 - Divieti.

Art.35 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III -TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.

Art.36 -Disposizioni generali.

Art.37 -Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.

Art.38 -Abitazioni private.

Art.39 -Strumenti musicali.

Art.40 -Dispositivi acustici antifurto.

Art.41 -Lavoro notturno.

TITOLO IV -MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.

Art.42 -Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

Art.43 -Rapporti con i cani.

Art.44 -Mantenimento dei cani.

Art.45 -Centri di addestramento educazione

Art.46 -Rapporti con i gatti.

Art.47 -Colonie feline

Art.48 -Animali randagi.

Art.49 -Protezione della fauna selvatica.

Art.50 -Esposizione di animali.

Art.51 -Spettacoli vietati.

Art.52 -Circhi e spettacoli viaggianti

Art.53 -Premi vincita.

Art.54 -Utilizzo di animali.

Art.55 -Vendita di animali.

Art.56 -Pratiche vietate.

Art.57 -Trasporto di animali su mezzi pubblici.

Art.58 -Animali liberi.

TITOLO V -NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO.

Art.59 -Orario attività aperte al pubblico.

Art.60 -Informazioni commerciali.

Art.61 -Obbligo di vendita delle merci esposte.

Art.62 -Disciplina dell'esposizione delle merci.

Art.63 -Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

Art.64 -Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art.110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

TITOLO VI -NORME FINALI.

Art.65 -Sanzioni.

Art.66 -Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

Art.67 -Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

Art.68 -Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità.

1.

Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nell'ambito dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti, la Polizia Urbana intesa come attività di tutela del patrimonio comunale, salvaguardia dell'ordinato svolgimento della vita cittadina e contributo sostanziale alla sicurezza dei cittadini.

Art. 2 -Oggetto e applicazione.

1.

Il presente regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- . sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- . quiete pubblica e privata;
- . protezione e tutela degli animali;
- . esercizi pubblici, esercizi commerciali;
- . sanzioni.

Art 3 - Ordinanze

Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente a quanto disposto dallo statuto del Comune, delegati ai dirigenti responsabili dei settori di cui al primo comma.

Art. 4 – Vigilanza

1.

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla polizia locale, nonché agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. , nell'ambito delle rispettive mansioni.

L'attività di controllo relativa a determinate violazioni previste dal presente regolamento può essere svolta anche da personale di altri specifici settori del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi appositamente individuati con deliberazione della Giunta comunale.

2.

Per le attività svolte dal personale di cui sopra nell'esercizio delle funzioni di vigilanza si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni; nel rispetto di quanto disposto dalla legge è possibile assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 5 -Definizioni

1.

Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzato mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro, a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/ o a dormire in tal luogo.

2.

Con il termine giardino pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio, e, in generale, è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne.

3.

Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata.

Art. 6 -Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1.

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 -Comportamenti vietati.

1.

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a.** manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi autorizzati;
- b.** sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici;
- c.** consumare alimenti e bevande sporcando il suolo pubblico o le aree private aperte al pubblico. Stazionare con animali somministrando cibo agli stessi; svolgere spettacoli e/o intrattenimenti senza specifica autorizzazione; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le fontane pubbliche;
- d.** rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o, comunque, a pubblica utilità; i giochi installati nelle aree appositamente attrezzate non possono essere utilizzati da maggiorenni o da minori al di sopra dei dodici anni di età; è, altresì, vietato sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali, nonchè sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile;

- e.** arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- f.** collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- g.** effettuare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- h.** collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- i.** lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- j.** effettuare volantinaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
- k.** depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;
- l.** effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; in ogni caso, è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, agli ospedali, nei pressi dei pubblici edifici e nei centri storici. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
- m.** compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- n.** immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- o.** spostare, manomettere, rompere o insudiciare contenitori dei rifiuti;
- p.** ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- q.** interrompere od ostacolare, anche per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree private ad uso pubblico;
- r.** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è, altresì, vietato sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta;
- s.** accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è, altresì, vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
- t.** effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- u.** frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
- v.** arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi con soggetti che su strada esercitano l'attività di meretricio desumibile anche dal contesto o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta;
- w.** collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, stampati, manifesti,

striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati; è, altresì, vietato collocare stampati di qualsiasi materiale e dimensione sui segnali stradali; eventuali indicazioni relative allo svolgimento di cerimonie religiose o manifestazioni culturali e sportive potranno essere affissi su altri manufatti, senza arrecare alcun danno agli stessi, con l'obbligo della rimozione degli stampati entro il 2 giorno successivo all'evento;

x. consumare bevande alcoliche sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi o in occasione di fiere popolari o manifestazioni autorizzate,. All'atto della contestazione dell'infrazione il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali contenitori che ha abbandonato sul suolo pubblico;

y. ostacolare il parcheggio dei veicoli o, comunque, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre, altresì, l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;

z. assumere, acquistare o ricevere in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 309/90.

Art. 7 bis – Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1.

Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.

Art. 8 -Altre attività vietate.

1.

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione; il deposito di sostanze combustibili per uso domestico è regolato dall'art. 27 del presente regolamento;

b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; il deposito di sostanze combustibili per uso domestico è regolato dall'art. 27 del presente regolamento;

c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

f. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;

- g.** bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;
- h.** bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane;
- i.** far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- j.** collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- k.** depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicato;
- l.** tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose; la presenza di eventuali strumenti posti a difesa della proprietà dotati di potenzialità lesiva, deve essere sempre opportunamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei;

Art.9 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2.

A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

3.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni sulle strade pubbliche e private di uso pubblico.

I proprietari, conduttori, affittuari devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.

4.

E' fatto, inoltre, obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art.10 -Obblighi in caso di nevicate.

1.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei blocchi di ghiaccio formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutte le lastre di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

3.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

4.

E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art.11 -Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole) sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.

Apposita ordinanza, adottata in conformità con le vigenti disposizioni statali e regionali di polizia veterinaria, può imporre norme particolari relativamente alla conduzione dei cani sulle aree pubbliche; nel provvedimento viene indicato in quali aree verdi pubbliche è possibile condurre i cani, sempre trattenuti da guinzaglio, ed in quali, invece, ne è vietato l'ingresso.

2.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

3.

Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari giacenti su area pubblica o di uso pubblico sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.

4.

E' vietato insozzare le pubbliche vie alterandone le caratteristiche con necessità, per il ripristino, di particolari lavori di pulizia non essendo sufficiente la semplice rimozione delle sostanze o dei materiali.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.12 -Manutenzione delle facciate degli edifici.

1.

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione come indicato nel regolamento edilizio.

2.

L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore. Tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore e trasmesse al comando della polizia locale.

3.

Il settore edilizia privata del Comune stabilisce contenuto, dimensioni e materiali della targa di cui sopra.

Art.13 -Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1.

Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri ed edifici pubblici e privati. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, comma 1 lettera w. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69 e 70 del presente regolamento. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste dal Codice Penale, come modificate dalla legge 15.7.2009, n. 94.

2.

Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.

3.

E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

4.

Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati del centro storico visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile. Parimenti è vietata la collocazione sulle facciate degli edifici di antenne radio od antenne paraboliche; tali apparati andranno installati sul tetto.

5.

Oltre a quanto stabilito per il centro storico il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via nelle ore diurne.

6.

E' vietata la vendita di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni

Art.14 – Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.

1.

L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

2.

E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3.

Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa che interessa il suolo pubblico deve essere appositamente autorizzato dall'organo comunale competente per materia.

Art.15 – Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1.

A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta e' vietato esercitare il campeggio o, comunque, utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata aperta all'uso pubblico o, comunque, in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo.

2.

In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.

Art.16 – Esalazioni moleste e pericolo d'incendi

1.

In tutto il centro abitato è fatto divieto di produrre esalazioni moleste derivanti dalla combustione di foglie, sterpi e qualsiasi altro rifiuto domestico. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare le accensioni di cui sopra solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le disposizioni di legge e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

Art.17 – Utilizzo di fiamme libere

1

In tutto il territorio comunale, nell'esercizio di qualunque tipo di attività, è vietato usare fiamme libere senza adottare le dovute cautele per evitare pericoli di incendio. In particolare nelle operazioni di riscaldamento e/o fusione di materiali combustibili e durante i lavori di catramatura impermeabilizzante delle coperture degli edifici è necessario tenere a portata di mano idonee attrezzature antincendio.

Art. 18 - Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone, animali ed oggetti in genere, anche se si trovano all'interno di proprietà private.

2 Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

Art. 19 - Ponteggi

- 1 Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
- 2 I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.

Art. 20 - Divieto di getto di materiale

- 1 E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

Art. 21 - Luminarie ed addobbi luminosi

1

Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi simili deve darne comunicazione al competente settore comunale almeno 15 giorni prima della installazione.

2.

Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare pericoli a persone o cose.

3

Il competente settore comunale può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4

Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.

Art 22 – Sostanze combustibili, infiammabili ed esplosive

Salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione e dalle norme speciali è vietato tenere nel centro abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili sia per uso privato che per minuta vendita nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Art. 23 - Trasporto di oggetti pericolosi e/o ingombranti

1.

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o, comunque, pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee al fine di evitare pericoli di danno a persone e cose.

2.

Durante la movimentazione devono essere muniti di ripari gli oggetti acuminati o taglienti quali vetri, ferri appuntiti, forconi, falci.

3.

Gli oggetti rigidi quali tubi, pali, scale, quando superano la lunghezza di metri tre e vengono movimentati orizzontalmente richiedono l'impiego di almeno due persone.

SEZIONE III- SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 24 Disposizioni generali

1.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e privata, nonché cadute di elementi costruttivi o di decorazione od allagamenti. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2.

I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

3.

L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4.

E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

5.

In caso di mancato utilizzo di edifici gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6.

La Polizia Locale effettua, d'intesa con i funzionari dei settori comunali preposti (o di altro ente incaricato della gestione del patrimonio abitativo comunale), i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Provvede, inoltre, a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La Polizia Locale, infine, dà corso ai provvedimenti di decadenza o sgombero, adottati dai competenti organi, divenuti esecutivi. Chiunque impedisca l'accesso alla Polizia Municipale per le azioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 67 c.6.

Art. 25. Materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi custoditi presso le abitazioni

1.

Nelle abitazioni e nei locali di pertinenza non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità superiore a quella strettamente necessaria per gli usi domestici. Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

2.

Nei cortili, e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare sostanze combustibili o liquidi infiammabili per gli usi domestici senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.

3.

Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4.

Nelle scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni è vietato depositare materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi; nei luoghi anzidetti è inoltre vietato il deposito di materiali ingombranti che possano ostacolare il passaggio delle persone o l'apertura delle porte.

5.

Salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione e dalle norme speciali il Sindaco, con apposita ordinanza emessa ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 26. - Impianti

1.

Tutti gli impianti a servizio degli edifici devono essere realizzati da imprese abilitate secondo la regola dell'arte in conformità alla normativa vigente.

2.

I proprietari degli edifici devono essere in possesso della dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciata al termine dei lavori dalle imprese installatrici; nel caso di impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del Decreto ministero dello sviluppo economico del 22.01.2008, n. 37 il documento di cui sopra deve essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista abilitato.

3.

Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione per essere esibita a seguito di eventuali controlli effettuati da personale degli uffici comunali preposti alle verifiche tecniche.

4.

Gli impianti, una volta installati, non devono essere in alcun modo manomessi dagli occupanti degli edifici e le necessarie operazioni di manutenzione devono essere eseguite da persone esperte, al fine di evitare pericoli per persone o danni a cose.

5.

Nell'utilizzo di impianti ed apparecchiature a servizio degli edifici gli occupanti hanno l'obbligo di seguire accuratamente le indicazioni e le avvertenze contenute nei manuali di uso e manutenzione forniti al momento della installazione dell'impianto o dell'acquisto delle apparecchiature.

Art. 27 – Manutenzione delle canne fumarie

1.

Al fine di prevenire i frequenti incendi causati dalla fuliggine depositata sulle pareti interne delle canne fumarie è obbligatorio fare effettuare da personale abilitato, almeno una volta l'anno, la pulizia delle canne fumarie degli impianti ove sono utilizzati combustibili solidi, quali legna, carbone e derivati.

2.

Gli occupanti o i proprietari dell'edificio dovranno conservare la documentazione attestante l'effettuazione dell'ultimo intervento di pulizia: il documento deve essere tenuto a disposizione per essere esibito a seguito di eventuali controlli effettuati da personale degli uffici comunali preposti alle verifiche tecniche.

Art. 28 – Veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL)

1.

E' vietato parcheggiare nelle autorimesse veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto – (GPL).

2.

Il parcheggio dei veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato (come definiti dal decreto ministero dell'interno 01.02.1986).

Art. 29 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - metano

Fermi restando gli obblighi in materia di impianti previsti dalla vigente normativa e ricordati dall'art. 28 del presente regolamento per mantenere ottimali condizioni di sicurezza è necessario, secondo la tipologia di apparecchio utilizzatore installato, rispettare le seguenti prescrizioni.

1.

Garantire la ventilazione (per far affluire l'aria necessaria per la combustione) e l'aerazione (per favorire il ricambio d'aria).

2.

Assicurare l'evacuazione dei prodotti della combustione mediante sistemi di scarico quali canne fumarie.

3.

Sostituire ogni cinque anni e, comunque, entro la data di scadenza stampigliata – la tubazione di gomma flessibile utilizzata per collegare gli apparecchi utilizzatori all'impianto di distribuzione del gas; il tubo di gomma non deve essere sottoposto a sforzi o deformazioni né va esposto a surriscaldamento.

4.

Non utilizzare in maniera impropria le tubazioni del gas, ad esempio per appendervi panni.

5.

Non utilizzare il vano ove è collocato il contatore del gas come ripostiglio per materiali vari.

6.

Chiudere la valvola di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione quando non si utilizzano gli apparecchi ed in caso di assenze, anche di breve durata.

Art. 30 - Impianti a gas per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione; gas di petrolio liquefatto (GPL) contenuto in serbatoi

Fermi restando gli obblighi in materia di impianti previsti dalla vigente normativa e ricordati dall'art. 28 del presente regolamento per mantenere ottimali condizioni di sicurezza è necessario, secondo la tipologia di apparecchio utilizzatore installato, rispettare le seguenti prescrizioni.

1.

Garantire la ventilazione (per far affluire l'aria necessaria per la combustione) e l'aerazione (per favorire il ricambio d'aria).

2.

Assicurare l'evacuazione dei prodotti della combustione mediante sistemi di scarico quali canne fumarie.

3.

Sostituire ogni cinque anni e comunque entro la data di scadenza stampigliata la tubazione di gomma flessibile utilizzata per collegare gli apparecchi utilizzatori all'impianto di distribuzione del

gas; il tubo di gomma non deve essere sottoposto a sforzi o deformazioni né va esposto a surriscaldamento.

4.

Chiudere la valvola di ingresso della tubazione proveniente dal serbatoio del gas nei locali di abitazione quando non si utilizzano gli apparecchi ed in caso di assenze, anche di breve durata.

5.

Nell'area ove è situato il serbatoio non deve essere depositato nessun tipo di sostanze combustibili.

Art. 31 - Impianti a gas per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione; gas di petrolio liquefatto (GPL) contenuto in bombole

Fermi restando gli obblighi in materia di impianti previsti dalla vigente normativa e ricordati dall'art. 28 del presente regolamento per mantenere ottimali condizioni di sicurezza è necessario, secondo la tipologia di apparecchio utilizzatore installato, rispettare le seguenti prescrizioni.

1.

Garantire la ventilazione (per far affluire l'aria necessaria per la combustione) e l'aerazione (per favorire il ricambio d'aria).

2.

Assicurare l'evacuazione dei prodotti della combustione mediante sistemi di scarico quali canne fumarie.

3.

Sostituire ogni cinque anni e comunque entro la data di scadenza stampigliata la tubazione di gomma flessibile utilizzata per collegare gli apparecchi utilizzatori alla bombola; il tubo di gomma non deve essere sottoposto a sforzi o deformazioni né va esposto a surriscaldamento.

4.

Chiudere la valvola di chiusura della bombola quando non si utilizzano gli apparecchi ed in caso di assenze, anche di breve durata.

5.

Nell'area ove sono situate le bombole non deve essere depositato nessun tipo di sostanze combustibili.

6.

Se l'impianto è alimentato da più bombole collegate fra loro queste devono essere obbligatoriamente collocate all'aperto, in apposito alloggiamento esterno all'abitazione realizzato in conformità alle vigenti normative.

7.

Se la bombola è utilizzata singolarmente deve essere collocata, se possibile, in apposito alloggiamento esterno all'abitazione realizzato in conformità alle vigenti normative.

8.

E' vietato tenere in deposito bombole non utilizzate o comunque non collegate ad un impianto, anche se vuote.

9.

E' vietato tenere le bombole nelle cantine, ai piani interrati, nelle autorimesse e comunque a livello inferiore a quello del suolo: è anche vietato collocare le bombole in locale privi di aperture di ventilazione oppure in prossimità di aperture comunicanti con locali posti a livello inferiore.

10.

Qualora non fosse possibile in alcun modo l'installazione all'esterno, è possibile collocare la bombola all'interno del locale in conformità delle seguenti prescrizioni:

- i locali devono essere aerati ed avere aperture di ventilazione, prossime al pavimento, di superficie complessiva non inferiore a 100 centimetri quadrati per ogni bombola installata;
- è vietato installare anche una sola bombola all'interno di un qualsiasi locale avente cubatura

inferiore a 10 metri cubi, nelle camere da letto, in locali per uso bagno, doccia e nei servizi igienici, nei box, nelle autorimesse, nei garage e simili;

- in locali aventi cubatura compresa tra i 10 e i 20 metri cubi si può installare una sola bombola di capacità non maggiore di 15 kg;
- in locali aventi cubatura compresa tra i 20 e i 50 metri cubi si possono installare fino a due bombole singole per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg;
- in locali aventi cubatura oltre i 50 metri cubi si possono installare al massimo due bombole singole per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg;
- la capacità complessiva delle bombole installate all'interno di una abitazione non deve essere comunque superiore a 40 kg.

Art. 32 - Corretta installazione degli apparecchi utilizzatori di gas combustibile.

Gli apparecchi si suddividono, rispettivamente, in tre tipi:

➤ tipo A:

apparecchi di portata termica limitata caratterizzati dal prelievo dell'aria necessaria alla combustione direttamente nel locale dove sono installati ed evacuano i prodotti della combustione direttamente nello stesso ambiente.

➤ tipo B:

apparecchi cosiddetta "a camera di combustione aperta" che prelevano l'aria necessaria alla combustione direttamente nel locale dove sono installati ma devono essere collegati a sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

➤ Tipo C:

apparecchi cosiddetti "stagni" con circuito di combustione separato rispetto al locale di installazione; l'aria necessaria alla combustione viene prelevata direttamente dall'esterno come pure all'esterno vengono evacuati i prodotti di combustione.

1.

Gli apparecchi di tipo A non possono essere installati in locali adibiti a camera da letto o bagno/doccia e nei locali di volume minore di 12 metri cubi.

2.

Gli apparecchi di tipo B non possono essere installati in locali adibiti a camera da letto o bagno/doccia; è consentita, con determinate limitazioni, l'installazione nei bagni di apparecchi. per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario (scaldabagni)

Art. 33 - Fughe di gas

- 1 Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone; è assolutamente vietato l'utilizzo di fiamme libere.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 34 – Divieti.

1.

Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
a) danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli,

inciderli;

b) manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere

c) uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;

d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

e) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;

f) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;

g) bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;

h) praticare il gioco del pallone e ogni altro gioco potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e, in ogni caso, della affluenza di altri utenti;

i) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati. I giochi installati nelle aree appositamente attrezzate non possono essere utilizzati da maggiorenni o da minori al di sopra dei dodici anni di età;

j) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua, ovunque presenti;

k) lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;

l) utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;

m) accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;

n) accedere e transitare con i velocipedi, di norma, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali.

2.

I frequentatori delle aree sopra indicate devono attenersi e rispettare le indicazioni e sollecitazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento impartiti dal personale addetto alla sorveglianza (guardie giurate, assistenti civici o altre persone munite di tessera di riconoscimento), istituito e riconosciuto dall'Autorità Comunale.

3.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.

4.

La Giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate svolte al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati.

Art.35 -Disposizioni sul verde privato.

1.

In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2.

I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.

3.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.36 -Disposizioni generali.

1.

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare di turbare la tranquillità delle persone.

2.

Il dirigente responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.

3.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5.

Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

6.

Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Art.37 -Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.

1.

I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuoverne le cause. Con la chiusura dei locali è

vietata la permanenza della clientela in prossimità degli stessi e, pertanto, il titolare dell'attività dovrà provvedere alla rimozione di sedie e tavolini, avendo cura di adottare ogni altro possibile accorgimento al fine di garantire il riposo delle persone. In caso di inerzia dell'esercente o qualora la situazione di pericolo e disturbo perduri il Sindaco, in conformità alle disposizioni introdotte con la legge 15.07.2009, n. 94 può emettere apposita ordinanza disponendo che l'esercente impieghi personale addetto ai servizi di controllo degli esercenti.

2.

I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.

3.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4.

L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5.

A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente responsabile può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio e turbativa, può applicare il disposto di cui all'art.68.

Art.38 -Abitazioni private.

1.

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00.

3.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4.

Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e vengano messe in atto tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 20.00 alle ore 07.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30; in casi particolari potranno essere accordate dall'autorità comunale speciali autorizzazioni temporanee, adottando opportune modalità di esecuzione dei lavori stessi.

Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5.

Le attività lavorative rumorose e moleste di qualunque natura sono vietate la domenica e gli altri giorni festivi ad eccezione per i piccoli lavori domestici eseguiti dai privati nelle proprie abitazioni

o nelle pertinenze di esse; in questo caso le lavorazioni rumorose sono comunque vietate dalle ore 19.30 fino alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 fino alle ore 16.00.

Art.39 -Strumenti musicali.

1.

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2.

Non é comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3.

L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi ad uso pubblico deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità comunale; in ogni caso deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti , anche se autorizzati, non devono stazionare sotto le finestre delle abitazioni o degli uffici oppure davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali.

Art.40 -Dispositivi acustici antifurto.

1.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tenere il medesimo in perfetta efficienza e fare regolare l'impianto affinché l' emissione sonora non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, anche se intermittente.

2.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi, anche se intermittente.

Art.41 -Lavoro notturno.

1.

Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore 8.

2.

L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 8 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

TITOLO IV – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.42 -Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1.

Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia o pericolo alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

2.

Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.

3.

Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione.

Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

4.

Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.

E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a cinque volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

5.

E' vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti: le operazioni anzidette devono essere svolte nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa.

6.

E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua dalle fontane pubbliche fatto salvo il divieto di cui all'art 8, comma 1, lett. i).

7.

E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle altre specie animali, previa adeguata informazione.

8.

L'Ufficio comunale competente determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art.43 – Rapporti con i cani

1.

Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

Le seguenti norme non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia, alla protezione civile ed ai vigili del fuoco; le prescrizioni relative all'obbligo di guinzaglio e museruola e di pulizia delle deiezioni non si applicano ai cani adibiti a guardia di greggi o mandrie, ai cani da caccia nell'esercizio dell'attività venatoria, ed ai cani al servizio di persone ipovedenti.

2.

La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale; il luogo, adeguatamente delimitato, deve essere provvisto di uno spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano proteggersi dalle intemperie e dal sole. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza pari a metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. E', altresì, vietato tener legato un cane utilizzando un nodo scorsoio.

3.

Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

4.

L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art.44 -Mantenimento dei cani.

1.

Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.

2.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, civilmente e penalmente, dei danni o delle lesioni provocate dall'animale. Il proprietario deve affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente, tenuto conto della razza e della mole dello stesso..

3.

Il detentore, a qualsiasi titolo, di un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo pericolo.

4.

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

5.

I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere custoditi con la necessaria cautela adottando ogni precauzione atta ad impedirne la fuga; devono essere sempre condotti al guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, e, se mordaci o sottoposti ad

addestramento che comporti l'attacco a esseri umani ed in ogni caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, devono essere anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate.

6.

I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.

7.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.

8.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

9.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

10.

È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone ipovedenti, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

11.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

12.

Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

13.

Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e Regolamento attuativo 2/2008 e al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.

14.

Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.

15.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.

16.

Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di adeguate aree di sgambamento per i cani, da usare con regolarità

Art.45 -Centri di addestramento educazione

1.

Chi intende attivare un centro di addestramento- educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione è rilasciata sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL.

2.

All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3.

E'obbligo degli addestratori tenere un registro con l'indicazione dei soggetti sottoposti ad addestramento che prevedano forme di attacco verso le persone. Sui registri dovrà essere annotato il nome e il numero di microchip del cane, la razza e l'età, oltre al nome e indirizzo del proprietario. Mensilmente deve essere fornita la lista di questi soggetti all'Ufficio comunale competente.

4.

I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento devono adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.46 -Rapporti con i gatti.

1.

I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

2.

I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

3.

E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde,ecc.

Art.47 -Colonie feline

1.

Il Comune riconosce e tutela a norma di legge le colonie feline eventualmente presenti sul proprio territorio.

2.

E' consentito ai soli cittadini muniti di regolare tesserino di riconoscimento introdursi nel territorio di una colonia felina al fine di provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti.

3.

Tali cittadini potranno entrare in qualsiasi area pubblica o privata, comprese le aree condominiali.

Art.48 -Animali randagi

1.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

Art.49 -Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.

2.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di molestia per terzi.

3.

Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.

4.

E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

5.

Le disposizioni di cui al presente Titolo IV si applicano all'esercizio dell'attività venatoria regolarmente esercitata solo in quanto compatibili.

Art.50 -Esposizione di animali

1.

Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le autorizzazioni per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;

b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;

c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art.51 -Spettacoli vietati

1.

Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.

2.

Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.

Art.52 – Circhi e spettacoli viaggianti

1.

Fatte salve le disposizioni riguardanti il benessere e la tutela degli animali previste dalla vigente normativa, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività circense con utilizzo di animali saranno

rilasciate esclusivamente nel rispetto dei parametri della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate d'estinzione - Cites.

Art.53 -Premi vincita

1.

Fatte salve diverse e puntuali disposizioni emanate dal Comando di Polizia Locale è vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art.54 – Utilizzo di animali

1.

Fatti salvi i divieti di cui all'art. 47, è vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art.55 -Vendita di animali

1.

Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti.

2.

I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.

3.

E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

Art.56 -Pratiche vietate

1.

Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà, fatte salve le piccole somministrazioni effettuate da bambini avvicinati agli animali, sotto la sorveglianza di persone adulte, a scopo educativo;
- d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
- f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;

- g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- h. colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
- j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- l. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- m. lasciare sotto il sole animali chiusi in autoveicoli o rimorchi.

Art.57 -Trasporto di animali su mezzi pubblici.

1.
Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art.58 -Animali liberi.

1.
Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO V – NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO.

Art.59 - Orario attività aperte al pubblico.

1.
Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2.
Gli esercenti le attività di cui al precedente comma sono tenuti, altresì, ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al primo comma.
3.
Qualora all'interno delle attività di cui al primo comma si svolgano anche attività commerciali di vendita al dettaglio è fatto obbligo di:
 - rispettare gli orari di apertura e chiusura previsti per l'attività commerciale di vendita al dettaglio svolta;
 - rispettare le relative chiusure settimanali;
 - rispettare l'obbligo di apporre, ben visibili, i prezzi delle merci esposte con indicazioni in lingua italiana.

Art.60 – Informazioni commerciali.

1.

Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone-center, internet point e attività assimilabili, le informazioni commerciali esposte devono riferirsi esclusivamente all'attività svolta.

2.

Tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, la lingua italiana deve risultare con caratteri risaltanti per visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 61 -Obbligo di vendita delle merci esposte.

1.

Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2.

Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Art.62 – Disciplina dell'esposizione delle merci

1.

La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alle persone o sia contraria alla pubblica decenza ed al decoro pubblico, ivi comprese pubblicazioni a carattere erotico.

Art. 63 – Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

1.

E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.

2.

E' vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce.

Art. 64 -Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art.

110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

1.

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e relativi decreti attuativi, il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18 degli apparecchi di cui al comma 6 del succitato articolo deve essere reso noto dal gestore dell'esercizio presso cui sono installati mediante l'esposizione di idonei avvisi, ben visibili al pubblico.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art.65 -Sanzioni.

1.

Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 25 a 150 euro

Violazioni previste nell'art. 8 lettere d), e), i), j), k)

Violazioni previste nell'art.11 comma 1

Violazioni previste nell'art.44 commi 1, 2 – secondo capoverso, 4, 5, 6, 8,9,12

Violazioni previste nell'art.56 comma 1 lettera c)

Da 50 a 300 euro

Violazioni previste nell'art. 7 lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m) n)

Violazioni previste nell'art. 9

Violazioni previste nell'art. 10

Violazioni previste nell'art. 13 comma 4

Violazioni previste nell'art. 14

Violazioni previste nell'art. 34 lett. a), b), c), d), e), f), j), k), l), m), n)

Violazioni previste nell' art. 35

Violazioni previste nell'art. 44 commi 7, 10

Violazioni previste negli artt. 46, 48, 49 e 50

Da 65 a 400 euro

Violazioni previste nell'art. 7 lett. l), o), p), q), r), s), t), u), w), x), y)

Violazioni previste nell'art. 8 lettere a), b), c), f), g), h), l)

Violazioni previste nell'art. 12

Violazioni previste nell'art. 34 comma 1 lett. g), h) e i)

Violazioni previste negli artt. 42 e 43

Da 80 a 500 euro

Violazioni previste nell'art. 6

Violazioni previste nell'art. 7 lett. a)

Violazioni previste nell'art. 11 commi 2, 3

Violazioni previste negli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Violazioni previste nell'art.44 commi 14 e 15

Violazioni previste negli artt. 45 comma 3, 51, 53, 54, 55, 56 eccetto lett. c)

Violazioni previste nell'art. 59

Violazioni previste nell'art. 62

Da 500 a 1000 euro

Violazione prevista nell'art. 13 comma 6

Di 150 euro

Violazioni previste nell'art. 65 comma 4

Di 300 euro

Violazioni previste nell'art. 13 comma 1

Violazioni previste nell'art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Violazioni previste nell'art. 65 comma 2

Di 450 euro

Violazioni previste negli artt. 15, 60, 61, 63

Violazioni previste nell'art. 65, comma 3

Di 500 euro

Violazione prevista nell'art. 7 lett. v) e z)

Violazione prevista nell'art. 11 comma 4

Violazione prevista nell'art. 65 commi 5 e 6

Violazione prevista nell'art. 67 comma 2

Violazione prevista nell'art. 68 comma 2

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

2.

Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 300,00 euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

3.

Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 450,00 euro.

4.

Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 150,00 euro.

5.

Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui agli artt. 67 e 68 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 euro.

6.

Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Nel caso di violazione delle norme contenute nel titolo III, concernente la sicurezza degli edifici pubblici o privati, al solo fine di tutelare l'incolumità delle persone o salvaguardare i beni, è possibile applicare il sequestro cautelare degli impianti e/o delle attrezzature; sarà consentito il riutilizzo solamente dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza accertate da personale tecnico comunale.

Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 euro a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art.13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art.66 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1.

Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.

2.

Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.

3.

Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può – tenuto conto della gravità delle violazioni -sospendere il titolo autorizzatorio per un massimo di giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

4.

L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

Art.67

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1.

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2.

Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'art. 65 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art.68

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1.

Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.

2.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è

soggetto alla sanzione di cui all'art.65 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.